COMUNE DI CATANZARO
AREA TECNICA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DÌ SERVIZIO DÌ GESTIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO "POLITEAMA"DÌ VIALE DEI NORMANNI,NONCHE' GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PUBBLICI LATO VILLA MARGHERITA E LATO VIA ITALIA,ANNESSI A PARCHEGGIO.

Art. 1) – Oggetto del contratto. Il presente contratto disciplina la concessione del servizio di gestione del parcheggio multipiano con custodia di autovetture sull'immobile, di proprietà comunale ubicato in Viale dei Normanni per un totale iniziale di circa 280 posti auto. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente (incasso tariffe) il servizio. Il Comune di Catanzaro, pertanto, non verserà al concessionario alcun prezzo o compenso. Il concessionario, invece, sarà tenuto a versare al Comune di Catanzaro un canone di concessione annuo come specificato al successivo art.8.

Al contratto in oggetto si applicano in analogia le norme relative al deposito (artt. 1766- 1782 C.C.) che comporta l'affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l'obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato.

Il Concessionario assume nei confronti degli utenti le responsabilità previste per il custode di cose altrui, ed in particolare deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 C.C.).

Art. 2) – Durata del contratto. Il contratto ha una durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del verbale di consegna dell'area oggetto della concessione.

Art. 3) – Periodi ed orari di apertura. Il concessionario deve esercitare il servizio di posteggio autovetture garantendo un orario di apertura del parcheggio al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 24.00, continuativo, di tutti i giorni feriali, con possibilità di apertura, anche nei giorni festivi e in occasione di particolari ricorrenze, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. E' prevista la possibilità di chiusura del parcheggio (che risulterà libero ed incustodito) per un periodo di giorni 15 (quindici) in occasione delle ferie estive, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e predisposizione di idonei avvisi all'utenza, con un preavviso di 30 giorni.

Art. 4) - Segnaletica. Il concessionario a propria cura e spese, attenendosi alle prescrizioni dell'Ufficio Viabilità, deve:

a) delimitare chiaramente l'area destinata a parcheggio autovetture a raso-piano terra- con regolamentare segnaletica orizzontale (strisce di colore azzurro) e segnaletica verticale prevista dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495, provvedendo altresì alla loro manutenzione e/o sostituzione in modo tale che risultino sempre perfettamente visibili.

L'amministrazione ha la facoltà di ordinare e far eseguire periodiche ispezioni per constatare lo stato manutentivo della segnaletica e di conservazione dell'intero immobile.

b) provvedere alla posa di un congruo numero di cartelli, ben visibili, per formato e caratteri, indicanti gli orari di apertura del parcheggio e tutte le tariffe in vigore fino al massimo consentito di 12 ore, provvedendo altresì alla loro manutenzione
e/o sostituzione in modo tale che risultino sempre perfettamente visibili.

c) conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 comma 5 del D.P.R. 24/07/1996 n. 503 riservare gratuitamente ai detentori di auto muniti del contrassegno di portatori di handicap n. 2 (due) posti. I suddetti posti devono essere contrassegnati, a cura e spese del concessionario, con il colore giallo e con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 5) – Divisa. Il concessionario, il personale addetto e gli eventuali collaboratori devono essere muniti di idonea divisa conforme alle esigenze del decoro del servizio.

Art. 6) – Pulizia dell'area. Il concessionario deve provvedere a proprie cure e spese alla pulizia dell'area dagli scontrini utilizzati o da quant'altro sparso o abbandonato dagli utenti sull'area stessa.

Art. 7) Assicurazione e cauzione definitiva. Il Concessionario è responsabile per danni alle cose o persone che dovessero derivare a terzi in conseguenza all'uso delle aree di parcheggio. Il concessionario deve munirsi di adeguata copertura assicurativa contro i rischi di furto, incendio e danneggiamento dei veicoli in custodia, e contro i danni subiti dall'Amministrazione Concedente e da terzi derivanti dello svolgimento dell'attività di propria competenza e depositarne copia presso l'Amministrazione Comunale contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. Il concessionario deve tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno e da qualsiasi azione da parte di terzi derivanti nella gestione del parcheggio di che trattasi.

Il concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di Euro ********** (**********/00) - pari al 10% dell'importo del canone annuo di concessione offerto - a mezzo di polizza fidejussoria n.********** emessa in data ********** da **********. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze da parte del concessionario, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Art.7 bis) a) Manutenzione degli ascensori. Il Concessionario deve provvedere a sua cura e spese alla gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli ascensori presenti presenti.

b)Manutenzione e gestione di tutti gli impianti. Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti ivi presenti e/o che saranno installati,alla manutenzione ordinaria delle opere murarie e dei macchinari,ecc.

Art. 8) – Canone annuo. Il canone annuo di concessione è stabilito in _ ********* così risultante dall'offerta presentata in sede di gara. Il concessionario deve effettuare il pagamento a favore del comune di Catanzaro in quattro rate trimestrali anticipate decorrenti dall'inizio della gestione, previo invio dell'ordinativo di riscossione emesso dalla Servizio Finanziario del Comune di Catanzaro. Detto canone rimane invariato fin tanto che invariate rimangono le tariffe orarie e sarà adeguato in aumento, proporzionalmente all'eventuale variazione, in aumento, delle tariffe previste.

Art. 9) – Tariffe. Il concessionario è tenuto ad applicare agli utenti le tariffe orarie ……. indicate nell'offerta di gara.

Art. 10) L'operazione di scassettamento deve essere documentata da apposito scontrino emesso dal parcometro o direttamente via informatica presso la centrale del Comune, ove dovrà risultare la data del prelievo e l'ammontare del prelievo effettuato. E' preciso obbligo dell'affidataria mantenere perfettamente efficiente e funzionante ogni parcometro dislocato. In caso di guasto o malfunzionamento, i parcometri dovranno essere resi funzionali nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre le 24 ore successive al verificarsi del malfunzionamento.

Al termine della sosta lo stesso rilascia all'utente la ricevuta con l'importo corrispondente alle ore di parcheggio secondo le tariffe in vigore.

Art. 11) - Utilizzo temporaneo dell'area da parte dell'amministrazione comunale. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento, dandone preavviso al concessionario, utilizzare temporaneamente l'area oggetto della concessione, o parte di essa, per motivi di pubblica sicurezza, di viabilità, o per lo svolgimento di manifestazioni senza che il concessionario possa pretendere risarcimento alcuno. In caso di assoluta necessità o particolari situazioni la revoca della concessione e la messa a disposizione dell'area all'Amministrazione Comunale potrà avvenire anche senza preavviso.

Art. 12) – Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà di diritto per inadempienza nei seguenti casi:

- Fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali di cui al R.D. n° 267 del 16/3/1942 e s.m.i. dell'affidataria;
- Mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal contratto; . Violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle previste dal presente Capitolato Speciale;
- Reiterata deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio, allorquando le negligenze ed infrazioni accertate e contestate dall' Amministrazione comunale compromettano, la continuità di erogazione del servizio pubblico;
- Cessione o sub-affidamento, non regolare, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto di servizio; ogni altra violazione delle disposizioni previste nell' art. 15.2 del Capitolato Speciale;
- Nel caso di qualsivoglia dichiarazione e/o rendicontazione fraudolenta e non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità penale e civile a carico della parte negligente;

Nelle ipotesi di risoluzione sopra elencate e in tutti gli altri casi documentabili dall'Amministrazione comunale per inadempienza delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del Affidataria delle deduzioni di discolpa.

Art. 13) - Spese e altri obblighi. Tutte le spese dipendenti, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario che dichiara di accettare.
Il concessionario deve altresì provvedere direttamente ad assolvere tutti gli adempimenti d'obbligo, sia fiscali che tributari inerenti l'attività esercitata.

Art. 14) - Controversie. Per ogni controversia da attribuire al giudice ordinario tra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale è competente il Foro di Catanzaro.

Art. 15) - Disposizioni finali. Per quanto non disposto dal presente contratto deve essere fatto riferimento al D.Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. N.207/2010 e alle disposizioni del Codice civile, al D.P.R. N.207/2010 in quanto applicabili.

Catanzaro, _____

IL COMUNE DI CATANZARO – Il Direttore dell'Area Tecnica
(ing.Giuseppe Cardamone) _____
IL CONCESSIONARIO – (**********) _____
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Cod. Civ. dichiaro di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole: